



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. **2608/2023** R.G.

tra

LANCIOLI VIVIANA, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Pennazzi,
per procura allegata al ricorso,

RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Moliterno,
per procura allegata alla memoria di costituzione,

e

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti in
Notaio Paolo Castellini di Roma,

RESISTENTI

OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.

CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note
scritte di udienza.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 23/1/2023 la
ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione e



Inps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229024373831, notificata il 20/7/2022, limitatamente ai crediti portati negli avvisi di addebito nn. 39720112003536042, 39720120004382751, 3972012020391283, 39720130007136342 e 39720130013229559, tutti asseritamente notificati tra il 15/10/2011 e il 20/1/2014 ed emessi a tutela di pretesi omessi contributi in favore dell'Inps, per annualità tra il 2010 e il 2012.

A sostegno dell'opposizione, la ricorrente, premessa l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento, eccepiva l'intervenuta prescrizione, pacificamente quinquennale, di tutti i crediti, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica dei titoli e che, in ogni caso, i crediti in essi portati sarebbero comunque estinti anche successivamente alle date di indicata notifica, ove in giudizio comprovate, per carenza di atti interruttivi successivi.

Tanto premesso, la ricorrente concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione *disattesa e previa sospensione dell'esecuzione e valutata la fondatezza* delle difese svolte con il presente ricorso: in via principale accertare e dichiarare *l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità degli avvisi di addebito nn. 397 2011 2003536042, 397 2012 0004382751, 397 2012 020391283, 397 2013 0007136342, e 397 2013 0013229559*, per l'intervenuta estinzione di tutte le pretese creditorie ad essi rispettivamente sottese e, per l'effetto, accertare e *dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9024373831*, nella parte corrispondente; in via subordinata accertare e *dichiarare, in ogni caso, l'illegittimità e/o la nullità degli avvisi di addebito nn. 397 2011 2003536042, 397 2012 0004382751, 397 2012 020391283, 397 2013 0007136342, e 397 2013 0013229559*, per l'intervenuta prescrizione quinquennale dalla data della loro asserita e rispettiva notifica e, per l'effetto, *accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 9024373831*, nella parte corrispondente", oltre spese e compensi di causa, da distrarsi.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l'Inps, domandando, in via preliminare, la verifica di tempestività dell'opposizione e, nel merito, contestando l'eccezione di prescrizione, per avere il ricorrente effettuato plurimi versamenti parziali per ciascuno dei titoli impugnati, in tal modo dimostrando di averli certamente conosciuti, come d'altro canto documentato in allegato alla memoria, sicché concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Si costituiva, altresì, tempestivamente, Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso per sua tardività e la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze inerenti la notifica degli avvisi di addebito e il merito della pretesa contributiva; nel merito, contestata la assenza



di atti interruttivi, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sicché concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., le parti le depositavano, riportandosi ai propri scritti e domandando la decisione.

La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti in allegato agli scritti difensivi, indi trattenuta in decisione.

Così ricostruito l'iter procedimentale, è parzialmente fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle difese resistenti.

Invero, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46/1999, agli articoli 17, commi 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, D.L. n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010, dal d.P.R. n. 602/1973 e dal D.Lgs. n. 112/1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425/2019; n. 6704/2016; n. 594/2016; n. 24215/2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793/2010; n. 6119/2004):

a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;

b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);

c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).

Inoltre, “lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di



cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleggi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni" (Cass., sez. 6 n. 18256/2020).

La Suprema Corte ha, quindi, statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S. C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506/2016).

Inoltre, ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n. 28583/2018; n. 594/2016).

Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239/2007), la Corte ha sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292/2019; n. 29294/2019).

Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione la Corte di Legittimità ha chiarito come la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.

La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici; ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a



dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca; nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.

E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).

Ne consegue che “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleggi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (Cass., sez. 6 n. 18256/2020).

La Suprema Corte con la sentenza n. 31282/2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata".

Le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo



delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294/2019; n. 31282/2019).

Quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282/2019) che "In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione" (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019).

Nel caso in esame, il ricorrente ha agito in giudizio con ricorso ex art. 615 c.p.c. deducendo, seppur in modo del tutto generico, di non avere ricevuto la notifica dei titoli, ma anche comunque che, pur volendo assumerne la regolare notifica, la prescrizione si sarebbe comunque maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.

Ne consegue che la prima censura, essendo proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex articolo 24 D.Lgs. n. 46/1999, è inammissibile, in quanto non proposta entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720229024373831, perfezionata il 20/7/2022 (come già osservato "A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleggi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione)" (Cass., sez. 6 n. 18256/2020, cit.).

Di contro, è certamente ammissibile la seconda censura, di intervenuto decorso del termine di prescrizione successivamente alla data di notifica dei titoli annotata nell'intimazione di pagamento non opposta (in tal caso, invero, "A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi *proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: (...) per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)*" (Cass., sez. 6 n. 18256 del 2020, cit.).

Tale censura, unica ammissibile, è, tuttavia, infondata.



Invero, risulta dalla intimazione di pagamento che gli avvisi di addebito sono stati notificati tra il 15/10/2011 e il 20/1/2014.

Successivamente, il concessionario della riscossione ha documentato di avere notificato all'interessata il preavviso di fermo amministrativo n. 0978020140009672800, la cui notifica si è perfezionata a mani di familiare convivente in data 1/10/2014.

Non si comprende, pertanto, l'utilità, ai fini della decisione, della denuncia querela depositata dalla parte ricorrente in allegato alle note di trattazione scritta, il 18/3/2023, sporta presso gli uffici di pubblica sicurezza il 16/3/2023, nella quale l'interessata lamenta la non riconducibilità a sé della firma apposta sulla cartolina di ricezione del preavviso di fermo amministrativo.

L'ufficiale postale, invero, ha dato atto di avere consegnato la raccomandata n. 67213914748-5, contenente il preavviso di fermo amministrativo n. 0978020140009672800, a "familiare convivente", che ha sottoscritto per ricevuta, e non già al "destinatario".

È pertanto certamente vero, quanto parimenti irrilevante, che la firma per ricevuta non corrisponda a quella della ricorrente.

A tale scopo, è noto che "La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)". (cfr. Cassazione, n. 1686 del 19/01/2023 e in precedenza, in termini, in senso sempre conforme, Cass., n. 11708 del 27/05/2011; Cass., n. 9111 del 06/06/2012, Cass., n. 3036 del 17/2/2016, Cass., n. 6395 del 19/3/2014, Cass., n. 4567 del 6/3/2015, Cass., n. 20918 del 17/10/2016, Cass., n. 9111 del 6/06/2012 e Cass., n. 15315 del 4/07/2014).

Quanto, poi, specificamente, agli atti di riscossione contributiva, la Corte di Legittimità ha ribadito che "In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a



conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto" (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, n. 4160 del 9/02/2022).

La notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 0978020140009672800, perfezionata il 1/10/2014 e specificamente riferita a tutti e 5 gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione ha, pertanto, validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione dei crediti in essi portati.

Successivamente, il concessionario della riscossione ha notificato alla ricorrente l'intimazione di pagamento n. 09720199010654867000, anch'essa riferita a tutti i titoli qui impugnati, recapitata all'indirizzo del destinatario il 19/7/2019.

In relazione a tale notificazione, valgono le osservazioni e i richiami giurisprudenziali sopra esposti, con conseguente ritualità della notifica.

Medio tempore, poi, l'Istituto ha dedotto che la ricorrente ha effettuato plurimi pagamenti rateali a parziale estinzione dei crediti portati in ciascuno dei titoli qui impugnati.

Tale deduzione non è stata specificamente contestata dalla parte ricorrente, la quale non ha negato i versamenti, da lei effettuati a parziale estinzione dei debiti portati nei titoli sopra elencati.

In particolare, l'Inps ha dedotto che la ricorrente ha effettuato n. 7 versamenti di vari importi tra il 10/3/2016 e l'8/2/2017, dettagliando ciascun versamento, in relazione a ogni avviso di addebito.

Sussistendo pagamenti rateali non contestati, in accordo ai principi giurisprudenziali consolidatisi in materia, debbono ritenersi, da parte dell'odierna ricorrente, sia la compiuta conoscenza dei debiti portati negli avvisi impugnati, sia il loro riconoscimento.

Invero, "La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate" (cfr. Cassazione, n. 10327 del 26/04/2017).

Di talché "il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle" (cfr. Cassazione, n. 16098 del 18/6/2018).

Ancora più di recente, la Suprema Corte, dopo avere premesso, con riguardo alla fattispecie al suo esame, esattamente sovrapponibile alla presente,



che "è pacifico in causa che il contribuente abbia chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme portate dalle cartelle ed abbia anche proceduto al pagamento di parte del dovuto. Infatti, dalla motivazione della sentenza (...) emerge che (...) *“le interrogazioni dello stato di riscossione delle singole partite (...) fanno evincere che le cartelle di pagamento sono state tutte notificate, atteso che le stesse sono state oggetto di rateizzazione ed in parte pagate”*. Tali specifiche affermazioni non sono state mai contestate dal contribuente nel corso del giudizio”, ha osservato, in punto di diritto: “Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904).

Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

Con specifico riferimento all’istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all’esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell’art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest’ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez. 6-L, 29/12/2015, n. 26013).

La richiesta di rateizzazione, però, *non comporta solo l’interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell’altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria* (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098).

Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’aver chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.



Pertanto, ha errato il giudice d'appello nel dare rilievo al fatto che l'Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud non avessero fornito la prova della notifica delle cartelle prodromiche alla intimazione di pagamento" (cfr. Cassazione, n. 5160 del 16/2/2022).

Nel presente giudizio, come in quello sottoposto all'esame della Corte di Legittimità, è pertanto irrilevante la circostanza che il concessionario della riscossione e l'Istituto previdenziale abbiano o meno fornito la prova in giudizio dell'avvenuta notifica degli avvisi prodromici alla intimazione impugnata, come sarebbero irrilevanti eventuali vizi di tali notifiche, sussistendo la prova dell'avvenuta conoscenza da parte della debitrice dei crediti in essi portati, da lei riconosciuti con la richiesta di rateizzazione ed il versamento degli importi rateali.

Ciò comporta, altresì, l'avvenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione - oltre che con la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 0978020140009672800 e della intimazione di pagamento n. 09720199010654867000 - anche con ciascun versamento rateale, sicché, per tutti i titoli, da ultimo, con il versamento dell'8/2/2017.

Ne consegue che, alla data di notificazione della intimazione di pagamento impugnata, il 20/7/2022, il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del 17/11/2016), non era ancora certamente compiuto per nessuno degli avvisi di addebito ad essa sottesi, vieppiù in ragione della sospensione del suo decorso nel periodo emergenziale.

Invero, l'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha previsto: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".

Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il 31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: "i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".

Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23/2/2020 al 30/6/2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31/12/2020 al 30/6/2021, per un totale di 311 giorni.



In difetto di ulteriori censure, consegue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022.

P.Q.M.

Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti delle due comparenti, che liquida in complessivi € 2.000, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.A., come per legge, da attribuirsi nella misura del 50% ciascuna.

Roma, 21 marzo 2023

Il Giudice
Laura Cerroni

